

Il matrimonio omosessuale tra leggi mancanti, corti supplenti e sindaci ribelli

Riccardo Montagnoli

L'iniziativa di alcuni sindaci, tra cui quelli delle maggiori città (Roma, Milano, Bologna), che in aperta polemica con il Ministro dell'interno hanno voluto trascrivere nei registri di stato civile matrimoni tra omosessuali celebrati all'estero, ha riproposto con clamore mediatico il tema del riconoscimento legale reclamato delle coppie di persone dello stesso sesso. Nella perdurante assenza di una presa di posizione del legislatore, il problema è stato più volte portato negli ultimi anni all'attenzione degli organi giurisdizionali, che hanno così finito per esercitare anche in questa materia, loro malgrado, una funzione regolatrice supplente rispetto a quella che spetterebbe al parlamento.

La giurisprudenza degli ultimi anni
Alcuni anni fa diverse coppie omosessuali si rivolsero ai rispettivi sin-

daci, nella loro qualità di ufficiali di stato civile, chiedendo che procedessero alle pubblicazioni che il Codice civile prescrive in vista della celebrazione del matrimonio; al rifiuto loro opposto fecero seguire ricorsi ai tribunali territorialmente competenti per veder riconosciuto il loro diritto a sposarsi: in sostanza essi sostenevano che l'ordinamento italiano consentirebbe già ora il matrimonio anche tra omosessuali, in mancanza di un esplicito divieto nella legge e sulla base di una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme del Codice civile e della legge sull'anagrafe. La maggior parte dei Tribunali interessati (e delle corti d'appello in sede di impugnazione) respinsero senza esitazione i ricorsi¹; solo la Corte d'appello di Venezia e quella di Trento sollevarono questione di legittimità costituzionale delle di-

sposizioni in materia², ritenendo che effettivamente l'ordinamento italiano vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma dubitando per altro verso che tale limitazione sia conforme alla Costituzione (ed in particolare agli artt. 2, 3, 29 e 117 co. 1)³.

La Corte costituzionale dichiarò infondata la questione, riconoscendo da un lato che nella nozione di "formazione sociale" di cui all'art. 2 della Cost., intesa come "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico", rientra "anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri", ma affermando dall'altro che "spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni", dovendosi escludere che "l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una

equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio"⁴.

Quanto agli altri parametri costituzionali richiamati dalle ordinanze di rimessione, la Corte ne escluse la violazione da parte del diritto vigente ritenendo che, proclamando la tutela del matrimonio nell'art. 29, i costituenti si fossero riferiti all'istituto nella configurazione storicamente dominante all'epoca e risultante dalle disposizioni del Codice civile; talché neppure è ravvisabile violazione del principio di uguaglianza, proprio perché la stessa Costituzione discrimina le situazioni ritenendole oggettivamente differenti e meritevoli di diversa considerazione; quanto infine all'art. 117 co. 1 la Corte escluse che le fonti europee ed internazionali richiamate dai giudici remittenti prevedessero l'obbligo di introdurre nell'ordinamento l'istituto del matrimonio anche fra persone dello stesso sesso.

Sotto quest'ultimo profilo, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, riprendendo ed elaborando con un'importante sentenza affermazioni già enunciate in precedenti occasioni, ha chiarito da un lato che seppure la concezione sociale di "matrimonio" abbia subito negli ultimi decenni una profonda evoluzione fino a comprendere anche situazioni di coppia omosessuale, l'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)⁵, che riconosce ad ogni uomo e donna il diritto di sposarsi,

devéssere interpretato nel senso che esso non vieta agli Stati di introdurre il matrimonio tra omosessuali, ma neppure li obbliga a farlo; dall'altro lato ha tuttavia stabilito che la famiglia tutelata dall'art. 8 della Convenzione "non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri legami 'familiari' di fatto, quando le parti convivano fuori del matrimonio" e che sarebbe "artificiale" escludere da tale nozione la situazione di una coppia omosessuale (ivi compresi i figli di uno dei partners con gli stessi conviventi)⁶.

La trascrizione in Italia di matrimoni omosessuali celebrati all'estero

Negli ultimi anni varie coppie omosessuali intenzionate a conseguire un riconoscimento giuridico formale del loro rapporto hanno scelto di recarsi all'estero, per celebrare il matrimonio in uno dei Paesi stranieri che lo ammettono⁷ e chiedere poi la trascrizione del relativo atto nei registri di stato civile del Comune di residenza ai sensi degli artt. 16 e seguenti D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396⁸.

Nel 2012 è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione la Corte di cassazione che, anche alla luce degli interventi della Corte europea e della Corte costituzionale precedentemente menzionati, ha ritenuto giuridicamente impossibile trascrivere in Italia i matrimoni tra omosessuali celebrati all'estero: essa ha infatti rilevato che "la diversità di sesso dei nubendi è (...) richiesta dalla legge

per la stessa identificabilità giuridica dell'atto di matrimonio. Proprio di qui la conseguenza (...), che l'atto mancante di questo requisito comporta la qualificazione di tale atto secondo la categoria non della sua validità, ma della sua stessa esistenza": a prescindere dunque dalla denominazione attribuitagli dall'ordinamento straniero, il rapporto che si viene a costituire tra due persone dello stesso sesso non è un matrimonio secondo l'ordinamento italiano, sicché neppure si pone il problema della sua eventuale trascrizione⁹. Afferma ancora la Corte di cassazione che "l'art. 2 Cost., non riconosce il diritto al matrimonio delle persone dello stesso sesso e neppure vincola il legislatore a garantire tale diritto quale forma esclusiva del riconoscimento giuridico dell'unione omosessuale, vale a dire ad 'equiparare' le unioni omosessuali al matrimonio; per altro verso, (...) il 'diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia', derivante invece immediatamente dall'art. 2 Cost., comporta che i singoli (o entrambi i) componenti della 'coppia omosessuale' hanno il diritto di chiedere, 'a tutela di specifiche situazioni' e 'in relazione ad ipotesi particolari', un 'trattamento omogeneo' a quello assicurato dalla legge alla 'coppia coniugata', omogeneizzazione di trattamento giuridico che la Corte costituzionale 'può garantire con il controllo di ragionevolezza'".

Si tornerà in conclusione su queste affermazioni della Suprema Corte,

che unitamente a quelle della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo dovrebbero costituire la traccia per l'eventuale intervento legislativo diretto a conferire certezza giuridica a situazioni ormai socialmente non rare. Va invece immediatamente sottolineato che, alla luce della netta posizione assunta dalla Corte di cassazione, risultano privi di fondamento giuridico gli interventi susseguitisi negli ultimi mesi dapprima ad opera del Tribunale di Grosseto, quindi da parte dei sindaci cui si faceva riferimento all'inizio di questo scritto.

La “ribellione” dei sindaci

Accogliendo il ricorso di una coppia che si era vista respingere la richiesta dall'ufficiale di stato civile del Comune di Grosseto, infatti, il Tribunale della stessa città ordinava la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero affermando di non ravvisare impedimenti in quanto “a) (...) il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è contrario all'ordine pubblico; b) nelle norme degli artt. da 84 a 88 del Codice civile¹⁰ non è individuabile alcun riferimento al sesso (...); c) (...)”¹¹; d) è incontestato che il matrimonio celebrato all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo della celebrazione, come nel caso di specie; e) è incontestato che il matrimonio (...) è produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento dello Stato dove è stato

celebrato e non è contrario all'ordine pubblico; e non essendo previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé (...).”

È del tutto evidente che il provvedimento elude il vero ostacolo indicato dalla Corte di cassazione, che non aveva affatto posto in dubbio la validità e l'efficacia dell'atto nell'ordinamento straniero, bensì aveva escluso che esso possa considerarsi alla stregua di un matrimonio nell'ordinamento italiano e che come tale possa pertanto essere trascritto. Oltre tutto portando alle estreme conseguenze il ragionamento sviluppato dal Tribunale di Grosseto si dovrebbe concludere che una coppia omosessuale possa già contrarre matrimonio anche in Italia, a ciò non ostando (a dire del suddetto giudice) alcun impedimento della legge nazionale.

Tant'è, il provvedimento del Tribunale di Grosseto (ancorché presto annullato dalla Corte d'appello di Firenze per un vizio processuale¹²) ha sollecitato vari sindaci a proclamare che si sarebbero allineati al suo *dictum*, trascrivendo a richiesta delle coppie interessate i matrimoni cele-

brati all'estero tra persone dello stesso sesso. Il Ministro dell'interno Angelo Alfano è intervenuto con una circolare con cui invitava i prefetti a vigilare sulla corretta applicazione della legge in materia di stato civile, suscitando risentite proteste da parte dei sindaci ribelli e dei loro sostenitori.

È opportuno a questo punto chiarire che la tenuta dei registri di stato civile, benché affidata ad uffici comunali sotto la direzione del sindaco, rientra tra le attribuzioni dello Stato ed in particolare del Ministero dell'interno; il sindaco che agisce in veste di ufficiale di stato civile è organo dello Stato e non del Comune (ufficiale del Governo, secondo gli artt. 3 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e art. 54 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) e come tale è soggetto alla vigilanza del Prefetto e del Ministro dell'interno (artt. 52 e 54 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, contenente il regolamento d'esecuzione della legge del 1954). La ragione è ovvia: stato civile e anagrafe devono rispondere a criteri identici in qualsiasi parte del territorio nazionale, non essendo possibile che una coppia sia considerata sposata o meno secondo il luogo di residenza. Nel merito l'intervento del ministro trovava fondamento nella pronuncia sopra menzionata con cui nel 2012 la Corte di cassazione aveva ribadito l'inammissibilità della trascrizione in Italia di matrimoni tra persone dello stesso sesso¹³.

Probabilmente i sindaci in questione, almeno i più avvertiti, erano e sono

perfettamente consapevoli dell'illegittimità delle disposizioni che hanno voluto impartire ai rispettivi uffici d'anagrafe: si è trattato, nelle intenzioni, di gesti simbolici, utili più a sollevare un problema che ad individuare una soluzione (che del resto riguarderebbe solo le coppie che hanno potuto recarsi all'estero a celebrare il matrimonio dove consentito). Lo si può presumere dal clamore che ha accompagnato le trascrizioni, effettuate nel contesto di cerimonie pubbliche e ampiamente documentate sui *media* (laddove normalmente si tratta di un atto meramente burocratico, compiuto in assenza delle stesse parti richiedenti), così come da molteplici dichiarazioni tendenti a dissimulare la stessa portata dell'atto fino a ridurlo ad una sorta di sanzione per una questione meramente sentimentale¹⁴. In realtà gli atti di competenza del sindaco o di altra autorità amministrativa non hanno mai valenza meramente simbolica o pittoresca, ma producono precisi effetti giuridici, che comportano conseguenze rilevanti per le persone direttamente coinvolte ma non di rado anche per altri soggetti. Un matrimonio celebrato all'estero e trascritto in Italia diventa a tutti gli effetti un matrimonio anche per l'ordinamento italiano: significa, in concreto, che i due coniugi sono vincolati dagli stessi doveri che la legge impone alle coppie sposate in Italia ed alle conseguenze civili e penali della relativa trasgressione, che possono metter fine al rapporto solo

attraverso i procedimenti che portano alla separazione prima e al divorzio poi, che possono adottare minori in stato di adottabilità, che sono considerati sposati ai fini dell'assegnazione di alloggi di proprietà pubblica, dell'attribuzione della pensione di reversibilità, del riconoscimento di diritti successori, e via discorrendo; sembra superfluo rimarcare la rilevanza di tali effetti non solo per i diretti interessati, ma anche per gli enti previdenziali e per la loro situazione finanziaria, per le altre coppie eventualmente interessate all'assegnazione di alloggi o per gli eventuali coeredi.

Qualche punto fermo

Per contro la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni sul tema del riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali pare fornire alcune coordinate imprescindibili per impostarne la soluzione legislativa. Se ne possono infatti desumere alcuni punti fermi:

- secondo l'attuale sentire comune, quella formata da coppie, anche omosessuali, non unite da matrimonio è considerata una famiglia e, in relazione all'art. 2 della Costituzione, una "formazione sociale" entro cui si svolge la personalità degli individui che la formano; essa perciò deve godere di adeguata tutela da parte dell'ordinamento;
- la tutela non passa necessariamente per l'omologazione al ma-

trimonio: le stesse fonti internazionali non impongono né vietano al singolo Paese di introdurre nell'ordinamento il matrimonio omosessuale;

- è invece compito esclusivo del legislatore individuare la concreta disciplina da applicare a queste situazioni, ferma restando la necessità di equipararle al matrimonio (eterosessuale) laddove lo imponga una sostanziale identità di situazioni (e cioè, a mio avviso, laddove venga in considerazione la tutela del nucleo familiare e dei suoi bisogni essenziali¹⁵ ovvero rilevi il legame di solidarietà che unisce i componenti della famiglia¹⁶).

Che la tradizionale contrapposizione tra coppie sposate e coppie di fatto stia cedendo il posto ad un panorama più articolato delle situazioni familiari giuridicamente rilevanti è più che un'impressione. Non pare aver riscosso la dovuta attenzione un'altra recentissima sentenza della Corte costituzionale che parrebbe aver aggiunto un ulteriore e significativo tassello all'individuazione di ragionevoli soluzioni per adeguare le risposte dell'ordinamento giuridico all'evoluzione sociale: investita del caso di una coppia con figli, il cui matrimonio si era sciolto automaticamente in seguito alla rettificazione del sesso di uno dei coniugi ai sensi della L. 14 aprile 1982, n. 164, ma che desiderava al contrario mantenere il vincolo coniugale, la Corte ha dichia-

rato illegittime le disposizioni che prevedevano il c.d. divorzio imposto. Muovendo dalla considerazione che “la situazione (...) di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio (...) ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili”, essa ha ravvisato nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione una di quelle “situazioni ‘specifiche’ e ‘particolari’ di coppie dello stesso sesso, con riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa Corte per il profilo, appunto, di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore” come prefigurato dalla sentenza n. 138/2010, in quanto coinvolgente “da un lato, l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall’altro lato, l’interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di

sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso dell’altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere”. Ha quindi rilevato che le disposizioni della legge 164/1982, tutelando esclusivamente l’interesse dello Stato ed escludendo “qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come ‘forma di comunità’, connotata dalla ‘stabile convivenza tra due persone’, ‘idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione’”, confliggono con l’art. 2 della Costituzione “nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore”. Esiste quindi nel nostro ordinamento, per effetto dell’intervento della Corte costituzionale una coppia di

persone dello stesso sesso che non è sposata ma neppure può essere considerata semplicisticamente coppia di fatto, ancorché il contenuto esatto dei reciproci diritti e doveri sia rimesso, ancora una volta, alla volontà del legislatore.

Il paziente confronto e la pacata dialettica delle interpretazioni giuridiche, ben più che iniziative tanto clamorose quanto superficiali ed ingiustificate, si confermano la strada maestra per giungere ad una soluzione ragionevole e condivisa di una questione delicata e complessa, in quanto involgente gli aspetti più profondi delle culture e delle diverse visioni antropologiche esistenti nella comunità nazionale. Piace riporta-

re, per auspicare un più equilibrato e obiettivo confronto, il pur amaro commento di Vladimiro Zagrebelsky (già magistrato ordinario e della Corte europea dei diritti dell'uomo) alle iniziative dei sindaci: "Qualunque opinione si possa avere sui matrimoni omosessuali e la regolamentazione alternativa che tali unioni richiedono alla luce della Costituzione, il ribellismo nientemeno che di sindaci, ufficiali di stato civile, è frutto e sintomo, oltre che causa di un disfacimento delle istituzioni fondamentali della Repubblica, che non dovrebbe essere apprezzato nemmeno da coloro che, nel merito, condividano il segno politico che le illegali registrazioni esprimono"¹⁷.

1. Così anche la Corte d'appello di Brescia, decreto 2 luglio 2009.

2. Corte d'appello di Venezia, ordinanza 3 aprile 2009; Corte d'appello di Trento, ordinanza 29 luglio 2009.

3. L'art. 2 contiene il riconoscimento e la garanzia dei "diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"; l'art. 3 proclama la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"; l'art. 29 riconosce "i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio"; l'art. 117 co. 1 stabilisce che l'esercizio del potere legislativo da parte dello Stato e delle Regioni deve avvenire, tra l'altro, nel rispetto "dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" che secondo alcuni interpreti imporrebbero il riconoscimento legale del matrimonio tra omosessuali.

4. Sentenza 15 aprile 2010, n. 138.

5. Firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
6. Sentenza del 24 giugno 2010, Schalk & Kopf vs. Austria.
7. Limitatamente all'Europa si contano attualmente Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Francia, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Islanda, Danimarca, Portogallo, cui si aggiungerà il Lussemburgo dal gennaio 2015.
8. L'art. 16 prevede che "il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare"; l'art. 17 prescrive a sua volta che "l'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza (...)". L'art. 18 D.P.R. 396/2000 pone infine un limite alla possibilità di trascrivere gli atti formati all'estero, stabilendo che essi "(...) non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico". Il concetto di "ordine pubblico" qui richiamato attiene ai requisiti che l'ordinamento nazionale considera essenziali ed imprescindibili per l'individuazione e la disciplina della fattispecie: tra questi, per quanto concerne il matrimonio, la diversità di sesso tra i nubendi.
9. Sentenza 15 marzo 2012, n. 4184.
10. Si tratta delle disposizioni che disciplinano le "condizioni per contrarre matrimonio", cioè requisiti (età, capacità d'agire, libertà di stato) ed impedimenti (parentela ed affinità, condanna per omicidio del precedente coniuge dell'altro nubendo).
11. Per agevolare la lettura, si omette di riportare la lettera c), che si limita a rilevare come, trattandosi di cittadini italiani, le norme relative alle "condizioni per contrarre matrimonio", ancorché all'estero, siano quelle del Codice civile richiamate *sub b*).
12. Con decreto del 19 settembre 2014 la Corte d'appello ha evidenziato che non era stato chiamato in giudizio il Ministero dell'interno, per le ragioni che saranno chiarite tra breve a proposito della posizione dei sindaci in materia di stato civile.
13. Opinione condivisa anche da autorevoli giuristi: si veda l'articolo di Valdimiro Zagrebelsky *Ci vuole una legge, non il ribellismo dei sindaci*, su «La Stampa» del 9 ottobre 2014 e l'intervista a Cesare Mirabelli su «Avvenire» del 31 ottobre 2014. Altro problema è quello della forma che la vigilanza può assumere, essendo controverso se la trascrizione illegittima possa essere annullata in via amministrativa dal prefetto ovvero se ciò sia possibile solo in seguito a ricorso giurisdizionale, ciò che è avvenuto, ad esempio, ad opera del Tribunale di Pesaro, decreto 21 ottobre 2014, che ha ordinato la cancellazione dai registri di stato civile del Comune di Fano di un matrimonio celebrato in Olanda (il provvedimento è reperibile in <http://www.olir.it/documenti/?documento=6417>).
14. Si vedano ad esempio l'articolo di Matteo Winkler su «Il fatto quotidiano» del 19 ottobre, secondo cui la trascrizione "non significa che tali coppie risultino sposate in Italia, ma soltanto che l'Italia riconosce che esse sono sposate all'estero" o la dichiarazione attribuita da vari organi di stampa al sindaco di Roma, Ignazio Marino, secondo cui "l'amore deve vincere su tutto".
15. Ad esempio in materia di tutela del diritto all'abitazione familiare (cfr. Corte costituzionale 7 aprile 1988 in materia di successione del coniuge di fatto nel contratto di locazione).
16. Come da tempo ha sancito la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno ai superstiti, riconosciuto anche al convivente di fatto del defunto.
17. V. Zagrebelsky *Ci vuole una legge, non il ribellismo dei sindaci*, «La Stampa», 9 ottobre 2014.